



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. 82

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ LINEE GUIDA  
CERTIFICATI MEDICI  
ATTIVITA' SPORTIVA NON  
AGONISTICA.

Cari Presidenti,

in considerazione di alcuni interventi apparsi su Organi di stampa sulla fattispecie indicata in oggetto, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

In ordine al supporto tecnico scientifico e di dottrina si rileva che il razionale scientifico è delineato nella proposta di linee guida approvata da questa Federazione (All. n. 1).

In particolare per quanto concerne l'attività sportiva non agonistica si rileva che dall'esame della letteratura non vi sono evidenze che indichino in modo diretto il beneficio di uno screening elettrocardiografico di base in termine di riduzione della mortalità. Inoltre non vi sono sufficienti evidenze per raccomandare un accertamento elettrocardiografico generalizzato della popolazione sana. Sembrano invece emergere sufficienti elementi per consigliare l'accertamento elettrocardiografico di base a soggetti da avviare all'attività sportiva di tipo competitivo con particolare riguardo ai non agonisti.

Alla luce di questa letteratura viene prevista nel decreto firmato dal Ministro della Salute (All. n. 2) ai fini del rilascio del certificato medico la necessità che il paziente presenti un

elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita.

Per gli ultrasessantenni con fattori di rischio cardiovascolari e per gli affetti da patologie croniche a rischio cardiovascolare il decreto prevede un elettrocardiogramma annuale; accertamento che del resto viene ricompreso in molti dei percorsi di assistenza a tali soggetti.

Con riferimento inoltre all'obbligo di conservazione dei documenti il decreto dispone che, per quanto riguarda i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, tale obbligo possa essere assolto anche attraverso la registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.


Si sottolinea infine che, non appena il decreto del Ministro della Salute sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, seguirà una apposita Circolare della FNOMCeO per chiarirne il campo di applicazione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n.2




L'art. 3 del Decreto del Ministro della Salute del 24/04/2013 definisce  l'attività sportiva non agonistica come segue: "si definiscono attività  sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni  che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici  nell'ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività  organizzate dal CONI, società sportive affiliate alle federazioni sportive  nazionali, discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuta  dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del Decreto  Ministeriale 18/02/1982; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi  studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale".   L'art. 42 bis, comma 2, del D.L. 69/13 come sostituito dall'art. 4, comma 10-septies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 prevede che "i certificati per  l'attività sportiva non agonistica di cui all'art. 3 del citato decreto del  Ministro della Salute 24/04/2013 vengano rilasciati dai Medici di Medicina  Generale e dai Pediatri di Libera Scelta, relativamente ai propri assistiti, o  dal medico specialista in Medicina dello Sport e dai medici della Federazione  Medico Sportiva Italiana del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ai fini del  rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico  e degli accertamenti incluso l'ECG, secondo le linee-guida approvate con  Decreto del Ministro della Salute, su proposta della Federazione Nazionale  degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, sentito il Consiglio  Superiore di Sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza Pubblica".

A seguito di tale disposizione, si è riunito presso la sede della FNOMCEO in  Roma in data ..... un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti  ordinistici e rappresentanti delle associazioni professionali e delle Società  Scientifiche dei soggetti certificatori. In tale sede, dopo ampia discussione  che ha tenuto conto dei dati di letteratura, della necessità di promuovere la  pratica sportiva in condizioni di sicurezza, della attuabilità dei percorsi  diagnostico-certificativi nella concreta realtà professionale e degli aspetti  medico-legali inerenti, sono emerse le seguenti considerazioni:

1) i dati di letteratura evidenziano la presenza di  alterazioni dell'attività elettrica cardiaca rilevabili allo screening  elettrocardiografico di base



alla popolazione sana, asintomatiche e, in taluni casi,  potenzialmente a rischio di gravi aritmie;

2) non vi sono evidenze in letteratura che indichino in modo diretto il  beneficio di tale screening in termini di riduzione della mortalità, tuttavia  sono disponibili dati favorevoli in tal senso per quanto attiene agli atleti  agonisti valutati con test cardiocircolatorio da sforzo (step test);

3) la certificazione per l'attività sportiva non agonistica è riferita ad  attività a diverso grado di impegno cardiovascolare e che richiedano anche un diverso grado di allenamento con la conseguente necessità di un maggiore livello di attenzione.

4) non vi sono pertanto sufficienti evidenze per raccomandare un accertamento  elettrocardiografico generalizzato della popolazione sana. Sembrano invece  emergere sufficienti elementi per consigliare l'accertamento elettrocardiografico  di base a soggetti da avviare all'attività sportiva di tipo competitivo,  con particolare riguardo ai non agonisti;

5) la certificazione per l'attività sportiva non agonistica deve tener conto  anche delle patologie diverse da quelle cardiovascolari, per le quali non  sembrano al momento prevedibili procedure di controllo standardizzato su soggetti  asintomatici.

In sede di certificazione il medico dovrà tener conto dei  percorsi diagnostici appropriati alla condizione clinica del paziente.   Su tali basi il gruppo di lavoro propone:

#### PROPOSTA

- 1) la certificazione per l'attività sportiva non agonistica richiede al medico  certificatore l'approfondita conoscenza della storia clinica del soggetto e  di un accurato esame obiettivo.
- 2) la certificazione per l'attività sportiva non agonistica non può prescindere da un esame elettrocardiografico di base presente nella documentazione clinica anche  non contestuale.

Il gruppo di lavoro rileva da numerose segnalazione dei Colleghi certificatori come non sia chiara, a diverse realtà operanti in ambito sportivo, la distinzione tra attività ludico motoria amatoriale e attività sportiva non agonistica con conseguente richiesta di certificazioni apparentemente improprie. Si auspica che il Ministero della Salute e il CONI / FMSI possano chiarire con l'emanazione di una circolare

*Queto -*

*SUMFA*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

esplicativa questo aspetto.

*Il gruppo di lavoro precisa inoltre che il maggior onere economico a carico delle famiglie risulterà limitato agli elettrocardiogrammi eventualmente eseguiti con esclusiva finalità preventiva su pazienti asintomatici in assenza di significativi fattori di rischio, essendo eventuali altri accertamenti necessari in ambito clinico parte del percorso diagnostico terapeutico fruibile in ambito di SSN.*

*Bianchi*


UNP *Alessandri*




SMI *Goehk*

SING *Jon*

SNAPID 

SUMMI 

CIPe 

SIPeF 

"

SISPE 

FIMP 

FIMP 

FMSI 



# Ministero della Salute

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

**VISTO** l'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98, e s. m. ed in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità;

**VISTO** il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";

**VISTO** il decreto interministeriale 24 aprile 2013, "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";

**ACQUISITA** dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica;

**CONSIDERATO** il parere del Consiglio superiore di sanità adottato nella seduta del 17 giugno 2014;

**TENUTO CONTO** dell'aumentato rischio cardiovascolare legato all'età per coloro che hanno superato i sessanta anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari;

**SENTITO** il gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport istituito presso il Ministero della salute;

**RITENUTO** di dover adottare le linee guida di indirizzo per i medici certificatori circa gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato medico;

#### **DECRETA**

##### **Articolo 1**


##### **Ambito della disciplina**

1. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m., approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, allegate al presente decreto quale parte integrante (All.1).
2. È confermato il modello del certificato di cui all'allegato C del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (All.2).

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

08 AGO. 2014

IL MINISTRO DELLA SALUTE



LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI  
MEDICI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

MEDICI CERTIFICATORI

1. I certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

PERIODICITÀ DEI CONTROLLI E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO

1. Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva.
2. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

ESAMI CLINICI, ACCERTAMENTI E CONSERVAZIONE DEI REFERTI

1. Ai fini del rilascio del certificato medico, è necessario quanto segue:

- a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
- b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
- c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno



superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

**Certificato di idoneità alla pratica di  
attività sportiva di tipo non agonistico**

Sig.ra/Sig.....

Nata/o a.....il.....

residente a.....

Il soggetto, sulla base della visita medica da me  
effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati,  
nonché del referto del tracciato ECG eseguito in  
data....., non presenta controindicazioni in atto  
alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data  
del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore.